

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via R. Paolini, 47 - 65124 Pescara

Codice fiscale-Partita IVA n. 01397530682

Tel. 085 4253992-3108 – Fax 085 4253100

www.ausl.pe.it

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA CONTROLLO
ACCESSIE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL' ASL DI PESCARA**

PREMESSA

Ai fini della opportuna individuazione dei servizi oggetto del presente appalto, si riportano di seguito i dati identificativi dell'attuale Servizio di Manutenzione del Sistema Controllo Accessi e del Sistema Video Sorveglianza a servizio dell'ASL di Pescara.

I sistemi di controllo accessi e di Videosorveglianza dell'ASL di Pescara sono così identificabili:

- Denominazione: Azienda Sanitaria Locale di Pescara;
- Struttura e Ubicazione:

SISTEMA CONTROLLO ACCESSI

STRUTTURA	DENOMINAZIONE	SITO
Presidio Ospedaliero	Ospedale Civile "Santo Spirito"	Pescara: Via Rigo Piano - R. Paolini – Fonte Romana – Monte Faieto

SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA

STRUTTURA	DENOMINAZIONE	SITO
Presidio Ospedaliero	Ospedale Civile "Santo Spirito"	Pescara: Via Rigopiano – Via R. Paolini – Via Fonte Romana – Via Monte Faieto
Presidio Sanitario	RSA / DSB / Consultorio	Città Sant'Angelo: Largo Baiocchi
Struttura Sanitaria	DSB / Consultorio	Montesilvano: Via Agnese / Via G. Di Vittorio
Struttura Sanitaria	DSB	Pescara: Via Nazionale Nord
Struttura Sanitaria	DSB	Scafa: Via della Stazione
Struttura Sanitaria	DSB	Cepagatti: Via della Ripa

- Il termine "sistema " si riferisce a tutte le macchine (punti di osservazione-telecamere, monitor di visualizzazione e pc client e server della Sala Regia), i dispositivi di storage e tutti i dispositivi di rete, nonché tutti i componenti e le periferiche in esse installate e/o collegate (incluse le batterie presenti all'intero delle apparecchiature) ed a tutti i componenti e le periferiche in esse installate e/o collegate, nello stato in cui si trovano al momento del sopralluogo.

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO E QUALITA' DEL SERVIZIO

Il presente contratto ha per oggetto l'appalto del servizio relativo alla conduzione, manutenzione e manutenzione programmata del sistema di controllo accessi e del sistema di videosorveglianza, in tutta la sua articolazione, di proprietà dell'ASL di Pescara, e la messa a disposizione di personale già formato con conoscenze tecniche e capacità relazionali adeguate ad ottemperare alle prestazioni richieste dal presente capitolato.

L'obiettivo del presente contratto è garantire la massima qualità nell'erogazione del servizio di gestione e manutenzione del sistema, con particolare riguardo alla continuità di erogazione, ai tempi di ripristino del servizio, riparazione. L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria di tutta la dotazione tecnologica della Committenza nonché della conservazione, in buono stato, d'uso e della regolare pulizia dei beni e dei locali, di proprietà di ASL di Pescara utilizzati per lo svolgimento dei servizi.

A tal fine l'aggiudicatario sarà tenuto ad identificare e nominare un Responsabile Generale del Servizio all'interno della propria struttura che lo rappresenti nei confronti dell'Amministrazione. La comunicazione dei riferimenti identificativi della figura del Responsabile Generale del Servizio, dovrà essere effettuata entro la data di inizio del rapporto contrattuale.

ART.2 MANUTENZIONE ORDINARIA

L'Operatore Economico aggiudicatario prenderà in consegna, tramite la redazione di apposito verbale, di tutto quanto precedentemente evidenziato e sarà cura dello stesso tenerlo costantemente in piena efficienza e conforme alle normative di riferimento e restituirlo integralmente all'atto della cessazione del rapporto contrattuale.

Per manutenzione si intende la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di vita di un'entità, destinate a mantenere o a riportarla in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.

La manutenzione si ripartisce, in funzione:

- del contenuto dei lavori;
- della loro finalità;

La manutenzione ordinaria comprende la semplice manutenzione correttiva e la manutenzione preventiva minore (limitatamente alle operazioni di routine e di prevenzione del guasto).

Per manutenzione ordinaria si intendono quelle tipologie di interventi di manutenzione, durante il ciclo di vita, atti a:

- mantenere l'integrità originaria del bene;
- mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni;
- contenere il normale degrado d'uso;
- garantire la vita utile del bene;
- far fronte ad eventi accidentali.

Generalmente gli interventi sono richiesti a seguito di:

- rilevazione di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva);

- attuazione di politiche di manutenzione (manutenzione preventiva ciclica, predittiva, secondo condizione);
- esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l'efficienza (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportano incremento del valore patrimoniale del bene).

In particolare, le tipologie di attività di manutenzione a cui fa riferimento la norma sono la:

- **Manutenzione correttiva:** manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta;
- **Manutenzione preventiva:** manutenzione diretta a prevenire guasti ed avarie;
- **Manutenzione migliorativa:** l'insieme delle azioni di miglioramento o piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale del bene.

Il Servizio oggetto dell'appalto, relativamente alle manutenzioni, prevede la stesura e l'adozione di un programma manutentivo teso alla definizione operativa delle manutenzioni preventive e ordinarie, al fine di mantenere le infrastrutture e gli impianti del sistema controllo accessi e del sistema videosorveglianza in condizioni tali da non pregiudicare la sicurezza, la regolarità o l'efficienza delle operazioni a cui gli stessi sono preposti.

Tutte le operazioni definite nel programma manutentivo sono a carico dell'esecutore.

Tra i presupposti fondamentali delle attività da svolgere al fine del mantenimento in condizioni di sicurezza i Sistemi in oggetto è da considerare il mantenimento nel tempo dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.

La manutenzione comprende la mano d'opera occorrente per la sostituzione di tutti i materiali (questi compresi) che si rendesse necessario impiegare per garantire l'efficienza e il costante funzionamento degli impianti.

Il contratto ha per oggetto l'erogazione del servizio di manutenzione del sistema nella sua interezza, comprensiva cioè dell'hardware e software presente presso la Sala Regia e dei punti di osservazione-telecamere, compresi gli eventuali aggiornamenti e ampliamenti.

Viene richiesto conseguentemente:

- la disponibilità di un recapito telefonico, per le richieste di intervento, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30-12.30 e dalle 14.00-18.00 (escluse le giornate di festività infrasettimanale) e che attribuisca immediatamente un codice identificativo della richiesta in oggetto, ovvero, in alternativa, la disponibilità di accedere ad un meccanismo di registrazione della chiamata di intervento tramite interfaccia web attraverso internet attivo senza interruzioni 24 ore su 24;
- l'esecuzione di interventi con modalità "On Site" ovvero con la presenza di proprio personale presso gli impianti del sistema di video sorveglianza e controllo accessi dell'ASL di Pescara.

L'esecuzione degli interventi con modalità "On-site" potrà avvenire tutti i giorni dalle ore 00:00 alle ore 23:59, dal lunedì alla domenica. Tale orario è da considerare come "normale orario di servizio".

- la diagnostica e l'identificazione della causa generante i guasti e/o i malfunzionamenti in modalità "On Site" ovvero con la presenza di proprio personale ivi incluso lo smontaggio della parte/componente responsabile;
- il ripristino delle funzionalità hardware (comprese tutte le stazioni UPS e relativi accumulatori) e software del sistema di video sorveglianza.

L'Operatore Economico dovrà provvedere con propri mezzi e con proprio personale, adeguatamente formato per lo svolgimento delle attività richieste dal presente capitolato, all'esecuzione delle riparazioni e/o sostituzioni e di ogni altro intervento che dovesse rendersi necessario al fine di identificare la natura del guasto/malfunzionamento, ripristinare la funzionalità hardware e software (in qualsiasi orario).

Manutenzione programmata

L'impresa è tenuta ad erogare una manutenzione programmata, con cadenza minima semestrale, del sistema di videosorveglianza.

Tutte le attività svolte dall'Impresa devono essere eseguite con elevati standard di sicurezza e nel pieno rispetto delle norme vigenti in campo di segretezza e confidenzialità dei dati aziendali.

Riparazione in caso di guasto

L'impresa è tenuta ad erogare il servizio di riparazione/ripristino in caso di guasto del sistema di videosorveglianza e del sistema controllo accessi, a conclusione di ogni intervento deve essere rilasciato un rapporto che specifichi le attività svolte, le eventuali parti sostituite, le generalità o il codice identificativo del tecnico o dei tecnici intervenuti, le date e gli orari di apertura della richiesta di intervento, di sopralluogo, di intervento e di chiusura dello stesso: tale rapporto di intervento può essere anche realizzato per il tramite di un portale web, purché sia consentito effettuare una stampa del singolo intervento e della totalità degli interventi svolti nel periodo contrattuale.

La sostituzione definitiva di parti o componenti che si sono dimostrati guasti o causa di malfunzionamenti, deve essere effettuata con componenti del medesimo tipo, nuovi di fabbrica o ricondizionati, garantiti perfettamente funzionanti, compatibili e con funzionalità equivalenti o superiori rispetto a quelli che vanno a sostituire.

La sostituzione temporanea di parti, componenti o di interi apparati con altri equivalenti è ammessa, solamente quando sussista l'impossibilità a garantire in altro modo il tempestivo ripristino della funzionalità hardware o della configurazione entro i tempi di intervento concordati che comunque non possono superare le 12 ore lavorative conteggiate nell'ambito dell'orario di servizio previsto. In ogni caso, se la sostituzione è temporanea, il ripristino e la re-installazione della parte, del componente o dell'intera macchina, in modo definitivo, è a cura dell'impresa e, nel caso di scadenza contrattuale, da effettuarsi comunque anche oltre la data della scadenza del contratto.

Non saranno a carico dell'Impresa manuttrice tutti gli interventi e materiali che sono oggetto di manomissione o atti vandalici.

ART.3 ATTIVITÀ E INTERVENTI A CORREDO

I materiali necessari all'espletamento delle attività di cui al presente capitolato, saranno tutti messi a disposizione da parte dell'Impresa, sia per quanto riguarda il materiale o il software di diagnostica,

sia per quanto riguarda la componentistica o le parti da sostituire. In particolare, relativamente alle parti di ricambio, queste dovranno essere prelevate da una giacenza (Spare Parts) gestita e costituita dall'impresa in modo completamente autonomo.

L'aggiudicatario, accettando il presente capitolato, dichiara di essere dotato di una struttura organizzativa e logistica sufficiente a far fronte a quanto richiesto dal presente capitolato e di impegnarsi a costituire una scorta di parti e componenti commisurata a quanto successivamente indicato.

ART.4 PERSONALE

L'impresa appaltatrice dovrà assicurare il servizio con proprio personale regolarmente assunto ed operante sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale e possedere:

- conoscenza della lingua inglese sufficiente a dialogare con il visitatore e a rispondere con competenza ad eventuali richieste;
- un attestato di frequenza di corso di formazione specifica.

L'impresa appaltatrice si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

È facoltà dell'Amministrazione, per il tramite dell'esecutore del contratto, segnalare situazioni che potrebbero comportare la sostituzione di un'unità di personale da una determinata sede di servizio.

Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'impresa appaltatrice è impegnata altresì alla tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi.

Risorse minime necessarie stimate e ipotesi di orario di servizio

P.O. DI PESCARA – SALA REGIA	ORARIO DI SERVIZIO	NOTE
Attività di Controllo Accessi e Manutenzione Video Sorveglianza: ➤ 2 risorse ➤ 3 turni , ipotesi: - da 06:00 a 14:00 - da 14:00 a 22:00 - da 22:00 a 06:00 -	H 24	7 giorni su 7 giorni

ART. 5 SOPRALLUOGHI

La Ditta dovrà eseguire un attento e approfondito sopralluogo dell'edificio, aree esterne attrezzature, impianti e quant'altro interessato all'esecuzione del Servizio, così come descritto in Capitolato.

La Ditta dovrà, conseguentemente, verificare e valutare, anche mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza dell'edificio, locali, ambienti interni ed esterni, attrezzature, impianti

e quant'altro interessato all'esecuzione dell'appalto, così come descritto in Capitolato, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di predisporre adeguati interventi di prevenzione e protezione verso i propri lavoratori.

La presentazione di un'offerta presuppone l'accettazione integrale del presente Capitolato e conseguentemente la garanzia di aver effettuato tutte le verifiche sulla sicurezza richieste.

ART. 6 DURATA ED IMPORTO DELL'APPALTO

Il contratto decorre per un periodo di 12 mesi più 6 mesi decorrenti dalla data di inizio del servizio.

Il termine del contratto identifica la scadenza naturale dello stesso.

La ASL di Pescara si riserva, entro i primi tre mesi del rapporto contrattuale, di risolvere il contratto in caso di livello insoddisfacente del servizio.

Non sussiste obbligo, per la Asl di Pescara di acquisire dalla Ditta appaltatrice alcuna apparecchiatura o servizio.

Allo scadere del periodo di validità previsto dal contratto tutte le apparecchiature fornite resteranno di proprietà della Asl di Pescara.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a €. 472.473,95 di cui €. 314.982,63 per la durata naturale del contratto pari a 12 mesi e di €. 157.491,32 per l'eventuale proroga tecnica massima di 6 mesi, compresi degli oneri della sicurezza al netto dell'IVA di legge se dovuta.

L'importo inerente al costo della manodopera è pari ad € 281.299,44.

I costi relativi agli oneri per la sicurezza da interferenza ammontano ad € 750,00 come da DUVRI allegato, di cui €. 500,00 per la durata naturale del contratto pari a 12 mesi e di €. 250,00 per l'eventuale proroga tecnica massima di 6 mesi.

ART. 7 DOMICILIO

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti e per tutta la durata del contratto, domicilio in un Comune del territorio della Regione Abruzzo - ed ivi disporre di una sede operativa, o costituirla entro la data di inizio del rapporto contrattuale. Ogni eventuale variazione, dovrà essere comunicata all'Azienda Usl con preavviso di almeno 5 giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.8 PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'ASL/PE promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e in tale contesto fornisce copia della documentazione attinente alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro oggetto del presente appalto ivi compreso il **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI** (cosiddetto DUVRI) per le attività del Servizio di gestione e di manutenzione.

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato verranno svolte dalla Ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene del lavoro ed osservando quanto specificato nei predetti documenti di valutazione dei rischi interferenziali che verranno redatti ed allegati al contratto.

Per i lavori necessari alle attività di interventi di aggiornamento e/o ampliamento (aggiunta di punti di osservazione e di accesso di controllo), verrà redatta un'integrazione al predetto DUVRI.

L'importo riconosciuto per l'esecuzione di detti interventi terrà conto - a prescindere dall'offerta dell'impresa - degli oneri per la sicurezza che l'aggiudicatario sosterrà in osservanza alle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nel DUVRI. Detti oneri, stimati ed indicati dal committente, non possono essere soggetti al ribasso.

In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al Decreto legislativo 81/2008, si specifica che tutte le attività lavorative svolte dell'Appaltatore dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dal Piano di Sicurezza redatto dall'aggiudicatario, da produrre obbligatoriamente prima dell'avvio del servizio.

La Ditta, nei casi di eventuale subappalto, è tenuta a trasmettere ad ogni subappaltatore copia a del proprio P.O.S. nonché del DUVRI, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle singole Imprese compatibili tra loro e coerenti con i DUVRI e P.O.S. medesimi.

La Ditta dovrà comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione della predetta documentazione agli interessati fornendo al committente copia delle relative ricevute di consegna.

ART.9 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTE DAI CONTRATTI DI LAVORO

La Ditta appaltatrice deve, a sua cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà, sicurezza e della dignità dei lavoratori.

La Ditta appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni retributive risultanti dal contratto collettivo di lavoro del settore oggetto del contratto.

In caso di violazione dei predetti impegni si potrà procedere al recupero del deposito cauzionale che potrà essere utilizzato per surrogarsi al datore di lavoro nella corresponsione del dovuto agli Enti previdenziali ed assicurativi, fatto salvo quanto disposto dal presente contratto.

ART. 10 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

La Ditta si obbliga a fornire, prima dell'inizio di attività, copia del libro matricola ed un elenco completo del personale impiegato nel servizio oggetto del presente capitolato; per ciascun dipendente o socio detto elenco dovrà essere corredato dei seguenti dati:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- indirizzo e recapito telefonico.
- Qualifica professionale
- Inquadramento contrattuale

I dati in questione verranno trattati dall'Azienda nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia ed utilizzati per consentire in corso d'opera gli opportuni specifici accertamenti presso gli istituti assicurativi e assistenziali, oltre che per autorizzare gli accessi alle strutture dell'Azienda

La Ditta è obbligata inoltre a comunicare eventuali variazioni, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio del servizio, allegando il nuovo elenco del proprio personale impiegato nel servizio in argomento.

Viene inoltre richiesto al personale impiegato per lo svolgimento dei lavori appaltati di mantenere

durante il servizio una condotta consona all'ambiente di lavoro, irreprensibile, collaborativa ed improntata alla massima correttezza nei rapporti sia con i dipendenti dell'Azienda sia con estranei o terze parti.

Tutti i tecnici messi a disposizione per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovranno avere piena padronanza della lingua italiana.

E' compito dell'Azienda Usl vigilare sulla regolarità del servizio e di richiedere alla ditta la sostituzione di quel personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia ritenuto in possesso dei requisiti indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative di cui al presente capitolato.

La sostituzione delle persone ritenute non idonee dovrà avvenire entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il personale in servizio dovrà possedere l'età lavorativa stabilita dalle vigenti norme di legge.

L'Azienda potrà disporre l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.

Nell'espletamento del servizio la Ditta dovrà impiegare solo personale opportunamente formato e addestrato, in relazione alle attività da svolgere ed ai rischi ad esse connessi. Detto personale dovrà svolgere il lavoro assegnato con le modalità concordate tra le parti.

Il personale della Ditta dovrà esibire costantemente una tessera di riconoscimento di cui all'art. 6 della Legge 123/07, ovvero corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 10 - SUBAPPALTO

In conformità a quanto stabilito dall'art.105, comma 2 del D.lgs.50/2016, così come modificato dal D.L. 77/2021 (decreto semplificazioni bis), convertito in Legge 29.07.2021 n.108, si dichiara che non ci sono parti del servizio del presente appalto che dovranno essere effettuate dall'aggiudicatario e che, quindi, non potranno essere subappaltate a terzi.

Il servizio oggetto dell'appalto potrà essere subappaltato per una percentuale massima del 49,9% del suo importo.

La cessione in subappalto di attività deve essere comunque approvata dall' Azienda USL. In caso di subappalto del contratto senza la preventiva approvazione da parte dell' Azienda USL, sarà disposta la risoluzione del contratto.

In caso di subappalto l'impresa è obbligata a trasmettere tutta la documentazione normativamente prevista nell'ipotesi di subappalto, compresa l'evidenziazione dei costi della sicurezza riconosciuti dall'impresa appaltatrice ai suoi subappaltatori.

Il pagamento ai subappaltatori dovrà essere effettuato direttamente dall'aggiudicataria che dovrà rimettere alla Asl le fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e dei costi della sicurezza contrattualmente riconosciuti, fatto salvo il resto previsto dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali della Ditta, che rimane responsabile in solido nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

La Ditta è responsabile dei danni che dovessero derivare all' Azienda USL o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE E PRIVACY

La Ditta aggiudicataria è responsabile di eventuali danni che, nell'effettuazione del servizio, possano derivare ai beni mobili ed immobili dell'Asl, ai dipendenti della medesima, a terze persone o a cose di terzi nonché ai dipendenti e collaboratori della stessa ditta appaltatrice.

La Ditta è tenuta a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, all'assolvimento degli obblighi previsti dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dalla normativa vigente applicabile.

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Regolamento aziendale per il trattamento dei dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza, di cui alla deliberazione n.325 del 04/04/2016.

L'aggiudicatario sarà designato Responsabile del Trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 dal competente Soggetto Autorizzato al Trattamento con Delega (SATD) aziendale e, secondo quanto disposto dall'atto di designazione, sarà tenuto a fornire le evidenze delle procedure di sicurezza per la gestione del servizio ed al rispetto delle istruzioni specifiche ricevute dall'Azienda USL/PE all'inizio del rapporto contrattuale per il trattamento dei dati personali, a relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare immediatamente il titolare del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenza. Tali attività saranno supervisionate dal competente SATD aziendale che fungerà anche da punto di contatto per qualunque problematica attinente alla Protezione dei Dati Personali in base a quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.

Per l'intera durata del contratto, il Fornitore dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività inerenti il servizio erogato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e videosorveglianza, mantenendo la piattaforma aggiornata e verificando con continuità, dandone evidenza con opportuni report periodici, l'efficacia delle misure di sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, report periodici relativi all'effettuazione dei backup e delle cancellazioni di dati effettuate una volta scaduti i termini di conservazione) in base ad un opportuno piano di monitoraggio da condividere con il SATD competente.

ART. 12 MANSIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 C.D. GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

L'aggiudicatario, svolgendo il ruolo di Amministratore di Sistema della piattaforma di videosorveglianza, dovrà comunicare, nell'ambito di quanto previsto dalla designazione a Responsabile del Trattamento (ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016), i nominativi delle proprie figure professionali allo scopo designate al fine di darne evidenza al SATD competente.

È a carico dell'Aggiudicatario, tra i compensi remunerati dal canone annuale di manutenzione, anche la gestione e conservazione dei log del sistema software riguardanti gli accessi al sistema: copia di tali log dovrà essere fornita all'Amministrazione secondo modalità da concordare.

Segreto d'ufficio

Entrambe le Parti garantiscono reciprocamente la riservatezza sulle informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'attività di servizio, e s'impegnano a non divulgare alcun tipo di

informazione se non previa autorizzazione scritta da parte del concedente e viceversa.

La Ditta al termine del contratto non potrà utilizzare, divulgare, trasmettere, trattare, cedere, vendere, a qualsiasi titolo le informazioni e i dati acquisiti durante il periodo contrattuale, consegnando all' Azienda USL/PE ogni banca dati e/o sistema innovativo e/o informatico realizzato in base al presente contratto.

ART. 13 - PAGAMENTI

Il prezzo di aggiudicazione offerto verrà liquidato a cadenza trimestrale posticipata decorrente dalla data di inizio attività, dovrà essere del tipo onnicomprensivo, verrà liquidato con Determina dirigenziale, previa attestazione di regolarità del servizio reso, con pagamento a 60 gg. dalla data di data ricevimento fattura. La liquidazione ed il pagamento saranno sospesi nel caso di contestazioni di addebiti circa la regolarità del servizio.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, sarà erogata all'appaltatore un'anticipazione del valore contrattuale alle condizioni e secondo le modalità prevista dal comma 18 dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016. Al momento dell'invito i lavori sono finanziati con fondi propri.

Ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 questo appalto non è suddiviso in lotti, in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva della fornitura e del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva), attesa, altresì, l'unitarietà della progettazione esecutiva e delle relative forniture e lavorazioni.

Ai sensi della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", a pena di nullità assoluta del contratto, i pagamenti saranno effettuati sul c/c bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, da comunicarsi entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario inoltre si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART.14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario non potrà in ogni caso cedere il contratto, a pena di risoluzione, salve le ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lett.d) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 15 - LIVELLI DI SERVIZIO E PENALITÀ PER DEFICIENZE D'ESERCIZIO

Tutte le apparecchiature oggetto del servizio devono essere mantenute con i seguenti livelli di servizio:

- 1) Guasto su singola telecamere installata c/o Presidio Ospedaliero di Pescara:
 - a) Tempo di intervento entro 60 minuti;
 - b) Tempo di risoluzione: entro le successive 24 ore;

- 2) Guasto presso altri Presidi e Servizi vari:
 - a) Tempo di intervento : entro 120 minuti;
 - b) Tempo di risoluzione: entro le successive 48 ore;

- 3) Guasto su singola postazione controllo accesso installato presso P.O. di Pescara:
 - a) Tempo di intervento : entro 60 minuti;
 - b) Tempo di risoluzione: entro le successive 24 ore;

- 4) Guasto su singola postazione controllo accesso installato presso altri Presidi e Servizi vari:
 - a) Tempo di intervento : entro 120 minuti;
 - b) Tempo di risoluzione: entro le successive 48 ore;

- 5) Guasto Sistema Centrale Videosorveglianza:
 - a) Tempo di intervento : entro 30 minuti;
 - b) Tempo di risoluzione: entro le successive 24 ore;

- 6) Guasto Sistema Centrale Controllo Accessi :
 - a) Tempo di intervento : entro 30 minuti;
 - b) Tempo di risoluzione: entro le successive 24 ore.

Per ogni giorno di indisponibilità del RECAPITO TELEFONICO (o del metodo alternativo eventualmente indicato dall'Impresa di cui all'art. 2 del presente Capitolato), la penale applicata sarà di Euro 50 per ogni giorno solare o frazione di esso: la giornata verrà conteggiata dopo aver tentato di entrare in contatto almeno 3 volte a distanza di un'ora senza successo.

Per ogni ritardo nei tempi di RIPRISTINO, la penale applicata sarà di Euro 30 per ogni ora solare o frazione di essa eccedenti i limiti temporali di richiesta.

In caso di guasto alle apparecchiature, al fine di garantire la continuità del servizio la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature con altre equivalenti. Pertanto è obbligo della ditta dotarsi di un adeguato numero di apparecchiature di ricambio.

Le penali verranno quantificate sulla base delle verifiche preventive e degli interventi tecnici risolutivi effettuati in contraddittorio con l'aggiudicatario.

L'Azienda dovrà essere informato di tutti gli interventi eseguiti sull'impianto sia quelli puramente manutentivi, appositamente richiesti, sia quelli di controllo e aggiornamento dei dispositivi che prescindono da richieste dell'Azienda.

Eventuali irregolarità e inadempienze saranno contestate all'impresa per iscritto tramite lettera raccomandata con l'imposizione di un termine massimo di 5 (cinque) giorni solari per la presentazione delle eventuali giustificazioni scritte.

L'Amministrazione dell'Azienda ha facoltà di applicare nei confronti dell'impresa le sopraccitate penali per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto e per ogni caso di irregolare, tardiva od incompleta esecuzione del servizio sino ad un massimo corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione (IVA esclusa) annuo per il servizio di manutenzione ordinaria.

Fermi restando tutti gli obblighi contrattuali, in caso di mancata o comprovata cattiva esecuzione dei lavori nei tempi previsti, l'Azienda può provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi, e tutto ciò a carico della Ditta appaltatrice e salvo il diritto al risarcimento per eventuali maggiori danni.

In caso di applicazione di penali l'impresa deve emettere la fattura al lordo delle penali ovvero la penale non deve essere detratta dall'imponibile o dal totale della fattura. L'importo delle penali

sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative ai canoni trimestrali.

I limiti massimi sopra indicati si riferiscono e sono valutati separatamente su base annua dalla data di contestazione.

L'importo delle penali è escluso dal campo di applicazione IVA.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda può risolvere di diritto il contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato, salva l'azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:

- se l'Impresa è colpevole di frode, negligenza o colpa grave;
- per mancata costituzione ed eventuale reintegrazione del deposito cauzionale;
- per una o più infrazioni alla regolamentazione del subappalto;
- per una o più infrazioni alle clausole contrattuali relative all'osservanza delle norme sul personale e sulle condizioni normative e contributive e delle norme in materia di privacy;
- per gravi e reiterate inosservanze delle norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
- per una o più inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo All'applicazione di penalità per deficienze di esercizio superando i limiti stabiliti nel presente contratto;
- qualora la Ditta appaltatrice, regolarmente diffidata, non provveda a far pervenire le giustificazioni entro il termine assegnatole;
- qualora la Ditta appaltatrice, regolarmente diffidata, non abbia provveduto ad eseguire i lavori entro il termine indicato nella diffida stessa.

Ai sensi della L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie", il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui per le transazioni relative al contratto non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 17 – REVISIONE PREZZI

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e all'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

ART. 18 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto sono a carico dell'aggiudicatario, comprese quelle relative alla registrazione del contratto in caso di uso.

ART. 19 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il criterio generale di risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere fra l'Amministrazione e l'Impresa è ispirato alla risoluzione rapida e con procedure semplificate, senza ostacolare la correttezza e la continuità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in modo da

prefigurare i rimedi contenziosi come estrema soluzione.

Tutte le controversie che non potranno essere definite in via amministrativa, saranno deferite al Giudice ordinario ed è stabilito, in via esclusiva, quale Foro competente quello di Pescara.

E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 20.RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso rinvio alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia.

L'IMPRESA OFFERENTE

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod.civ, la Ditta accetta incondizionatamente, dopo averne avuto esatta cognizione, la norma di cui all'art. 19 (Foro Competente).

L'IMPRESA OFFERENTE

Norme di riferimento

R. D. 18/6/1931 n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS) e s.m.i.

R.D.L. 26/9/1935 n. 1952 convertito in Legge 508136 "Disciplina del servizio delle Guardie Particolari Giurate" e s.m.i.

R.D.L. 12/11/1936 n. 2144 convertito in Legge 526137 "Disciplina degli Istituti di Vigilanza privata" e s.m.i.

R. D. 6/5/1940 n. 635 "Regolamento di esecuzione dei TULPS" e s.m.i.

Decreto legge 8 aprile 2008 – n. 159 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia delle comunità europee, nonché eventuali prescrizioni aggiuntive, in fase di conversione in legge.

D.P.R. 4/08/2008 n. 153 "Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata".

Legge 6 giugno 2008, n.101 – Conversione in legge , con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia delle comunità europee (G. U. 7 giugno 2008, n.132). Si richiama l'attenzione dell'Istituto fornitore del servizio sul fatto che tale legge fa riferimento alla congruità delle tariffe dei servizi di vigilanza, ex art. 86, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Decreto legislativo n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”

D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

D.M. 1/12/2010 n. 269 “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti.

Norma UNI 10.891 ed. 2000 – Istituti di vigilanza privata

Norma UNI 11.068 rev. 2005 e CEI EN 50518, Parti 1 2 e 3 – Centrali di telesorveglianza.

Norma UNI 10.459

I riferimenti di cui sopra non sono da considerarsi esaustivi. Il fornitore, nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto sarà tenuto al rispetto di ogni disposizione di legge, norme e deliberazioni in materia, vigenti al momento della pubblicazione della presente gara e emanate in corso di contratto.